



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 62

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021".-

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO ALEX	Sindaco	X	
COLLIARD LISA	Vice Sindaco	X	
AMBROSI ROBERTO	Assessore	X	
BORETTAZ STEFANO	Assessore	X	
GRIVEL PAOLO	Assessore		X
Totale		4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **ROLLANDOZ PAOLA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MICHELETTO ALEX** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021".-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente e in particolare
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 18.05.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2021 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale programmatica 2021/2023 e del DUP";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 08.03.2021 ad oggetto: "Approvazione del documento equivalente al PEG di cui all'art.11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa";
- il decreto sindacale n. 4 in data 05/05/2021 con la quale la Dott.ssa RAMONI Anna è stata CONFERMATA QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET e i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 in data 01.02.2021 venivano approvate, tra l'altro, in via provvisoria nelle more dell'approvazione del PEF in capo all'Unité Mont Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 sulla base del PEF 2020 confermando quindi quelle già approvate nell'anno 2020, stabilendo inoltre che la riscossione dell'imposta sarebbe stata effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 Marzo

e riservandosi di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni all'atto stesso, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni in corso.

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, «limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

CONSIDERATO che, a seguito dell’introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l’ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell’ambito del quale ha provveduto all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall’anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del potere di disporre l’assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall’ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell’esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

EVIDENZIATO, in tal senso, che, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell’ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data odierna è stata espressamente prevista l’applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

RITENUTO, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

VISTO il PEF trasmesso in data 23/06/2021 dal Gestore del Servizio (Unité Mont Rose) ns, prot. 3951 del 23/06/2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione precedente in data odierna, che prevede costi in aumento rispetto a quelli del PEF 2020;

RITENUTO che il costo del servizio è superiore all'importo massimo fissato dall'ARERA quale limite di tariffa a carico degli utenti del servizio e che per il delta derivante non si è comunque fatta istanza di superamento;

DATO ATTO quindi che a fronte di spese complessive risultanti dal PEF approvato pari ad Euro 207.922,00 e alla tariffa massima riconosciuta dall'Arera pari ad Euro 193.807,00 (che al netto delle entrate art. 1.4 del 02/2020 riconosciute dall'Unité per Euro 12.737 è pari ad euro 181.070,00) il delta non riconosciuto di Euro 14.115,00 nonché le ulteriori agevolazioni e riduzioni previste vengono coperte da fondi propri dell'Ente (previsto dal comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014).

CONSIDERATO che è necessaria la conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

RITENUTO in ogni caso opportuno prevedere che l'Ufficio Tributi effettui, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

CONSIDERATO sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei

Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO che tale disposizione normativa – nel momento in cui prevede di applicare delle riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria – sia contrastante con il principio dettato dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell'effettiva fruizione del servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione «*a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani*», per cui la sua applicazione, basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti; RITENUTO pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria, demandando in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, pur ribadendo il contesto assai complesso in cui gestire la TARI;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), ai fini della sua efficacia dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 4;

astenuti: -

favorevoli: 4

contrari: -

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che a fronte di spese complessive risultanti dal PEF approvato pari ad Euro 207.922,00 e alla tariffa massima riconosciuta dall'Arera pari ad Euro 193.807,00 (che al netto delle entrate art. 1.4 del 02/drif/2020 riconosciute dall'Unità per Euro 12.737 è pari ad euro 181.070,00) il delta non riconosciuto di Euro 14.115,00 nonché le ulteriori agevolazioni e riduzioni previste vengono coperte da fondi propri dell'Ente (previsto dal comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014).
3. DI APPROVARE le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
5. DI CONFERMARE le scadenze per la riscossione della tariffa già stabilite con propria deliberazione n. 11 del 01/02/2021 e in particolare il 31 settembre 2021 (prima rata in acconto) e 31 marzo 2021 (seconda rata a saldo);
6. DI STABILIRE che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio;
7. DI STABILIRE che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;
8. DI STABILIRE che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;
9. DI DEMANDARE in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
10. DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

11. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

12. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MICHELETTO ALEX

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 409 Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Hône dal 30-giu-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Hône , lì 30-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data: 30-giu-2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Hône, lì 30-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Hône, lì 30-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROLLANDOZ PAOLA

.